

Regolamento del “Fondo per il Microcredito di Libertà”

Art. 1 Oggetto, Definizioni, Allegati

1. Il presente Regolamento disciplina il Fondo di Garanzia per il microcredito sociale di Libertà appositamente costituito dall'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito anche Ente o ENM), con risorse trasferite dal Dipartimento per le pari opportunità (di seguito anche Dipartimento o DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a favorire la concessione e la gestione di finanziamenti di microcredito sociale, deliberati dai Soggetti Erogatori aderenti al progetto “Microcredito di Libertà” e convenzionati con ENM, finalizzati al sostegno delle donne in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale e che hanno subito violenza, assistite dai Servizi Sociali territoriali, dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio (di seguito, rispettivamente, anche CAV e CR).

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità di intervento per l'azzeramento del TAEG, applicabili sia al microcredito sociale che a quello imprenditoriale, erogati dagli intermediari aderenti al Progetto e convenzionati con ENM.

Il presente Regolamento, come previsto dall'art. 11, sarà integrato con la disciplina del costituendo Fondo di Rotazione per il microcredito imprenditoriale di Libertà non appena la realizzazione dello stesso sarà ultimata.

2. Gli allegati ed i documenti richiamati nel Regolamento formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

Oltre ai termini definiti nel comma 1 del presente articolo o in successivi specifici articoli, ai fini del presente Regolamento rilevano le seguenti definizioni:

- **“Regolamento”**: indica il presente documento;
- **“Linee Guida per il Progetto Microcredito di Libertà”**: di cui all'Allegato A, indica le Linee Guida, definite dall'ENM in coordinamento con il DPO, relative all'Accordo ex art.15 L.241/1990 sottoscritto in data 01/09/2025 per la gestione del progetto “Microcredito di Libertà”;
- **“Soggetto Erogatore”**: identifica l'intermediario/i¹ che aderirà al Progetto e si convenzionerà con l'Ente secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

¹ Per intermediario ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) si intende ai fini del presente regolamento: Banche, Operatori di Microcredito e Intermediari Finanziari (Ex art 106 TUB).

- “
- **“Fondo per il Microcredito di Libertà”**: identifica il fondo costituito dal DPO presso l’ENM come descritto al successivo articolo 2;
- **“Fondo di garanzia per il microcredito sociale”**: identifica il Fondo di garanzia per il microcredito sociale, istituito con risorse attinte dal “Fondo per il Microcredito di Libertà” e come descritto al successivo articolo 3 presso il Soggetto Erogatore convenzionato;
- **“Fondo Commissioni per l’azzeramento del TAEG”**: identifica il fondo costituito con risorse attinte dal “Fondo per il Microcredito di Libertà” e come descritto al successivo articolo 9, al fine di consentire l’azzeramento del TAEG (*Tasso Annuo Effettivo Globale*) a vantaggio delle donne beneficiarie dei finanziamenti;
- **“Finanziamento di microcredito sociale di Libertà o di microcredito sociale”**: finanziamento a rimborso rateale, non coperto da garanzia reale o personale rilasciata dal debitore ed assistito da garanzia a valere sul Fondo di garanzia per il microcredito sociale di Libertà;
- **“Beneficiaria di microcredito sociale”**: la donna vittima di violenza, presa in carico dai Servizi Sociali territoriali e/o dai CAV e dalle CR, richiedente un finanziamento di Microcredito sociale e che presenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti condizioni di vulnerabilità economica e sociale:
 1. momentaneo stato di disoccupazione;
 2. sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
 3. crisi di liquidità e riduzione imprevista del reddito dovuto a cause di forza maggiore o ad emergenze internazionali, nazionali e locali;
 4. sopraggiunte condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare (con esclusione del coniuge o partner maltrattante);
 5. significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare (con esclusione del coniuge o partner maltrattante).

Il Tutor di Microcredito verificherà la sussistenza delle condizioni di cui sopra anche richiedendo apposita documentazione.

- **“Servizi Ausiliari per il microcredito sociale”**: servizi erogati per la gestione del bilancio familiare in conformità all’art. 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (per brevità “TUB”) e all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176

che dovranno essere resi alle beneficiarie in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso. Tali servizi verranno erogati in conformità alle Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale pubblicate dall'Ente nel sito istituzionale (www.microcredito.gov.it) e attraverso i modelli operativi e gli strumenti di gestione forniti dall'ENM. I Servizi Ausiliari per il microcredito sociale saranno erogati dai Tutor di Microcredito aderenti al Progetto in maniera gratuita, senza alcun onere né per la Beneficiaria finale, né per il Soggetto Erogatore;

- **“Tutor di Microcredito”**: persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica iscritto nell'“Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito” (di seguito anche Elenco nazionale obbligatorio), tenuto dall'Ente ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, della legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha aderito al Progetto ed è stato formato da ENM per l'erogazione dei Servizi Ausiliari;
- **“Finanziamento di microcredito imprenditoriale di Libertà o di microcredito imprenditoriale”**: finanziamento a rimborso rateale di importo massimo pari a €50.000 non assistito da garanzie reali e garantito, in attesa del costituendo Fondo di rotazione e in caso di suo esaurimento, per l'80% dell'importo erogato, e comunque secondo le disposizioni di volta in volta in vigore, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, Ogni finanziamento dovrà avere le finalità di cui all'articolo 2 del D.M. n. 176/2014 e ss.mm.ii e le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;
- **“Beneficiaria di microcredito imprenditoriale”**: la donna vittima di violenza, presa in carico dai Servizi Sociali territoriali e/o dai CAV e dalle Case Rifugio, titolare di un'iniziativa di lavoro autonomo, di libera professione o di microimpresa, anche neocostituita, che abbia le caratteristiche previste dall'articolo 111 TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni²;
- **“Servizi Ausiliari per il microcredito imprenditoriale”**: i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, di cui all'articolo, 111, comma 1, del TUB e all'articolo 3 del D.M. n. 176/2014, che dovranno essere resi alle Beneficiarie in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso. Tali servizi verranno erogati in conformità agli articoli 4 e 5 delle Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale, pubblicate da ENM nel sito istituzionale (www.microcredito.gov.it) e attraverso i modelli operativi e gli strumenti di gestione forniti dall'Ente stesso. I Servizi

² Non sono ammesse alla misura le beneficiarie che svolgono attività economiche con codice Ateco :“A-Agricoltura, silvicoltura e pesca”

Ausiliari per il microcredito imprenditoriale saranno svolti dai Tutor di microcredito aderenti al Progetto, formati da ENM, senza oneri a carico della beneficiaria e secondo quanto previsto all'art. 9.2.

Art. 2 Fondo per il Microcredito di Libertà

Il "Fondo per il Microcredito di Libertà", pari a € 3.622.000,00 (tremilioniseicentoventiduemila/00), costituito con risorse del DPO presso l'ENM, è destinato: 1) per € 1.084.000,00 (unmilioneottantaquattromila/00), cui si aggiungeranno i residui del Fondo di garanzia per il microcredito sociale non utilizzati nel precedente triennio, subordinatamente al formale trasferimento delle relative somme da parte del DPO, nei modi e nei tempi da quest'ultimo stabiliti, alla garanzia integrale dei finanziamenti di microcredito sociale, intervenendo in sostituzione ed in luogo e per conto della Beneficiaria del microcredito sociale, per il pagamento delle rate insolute e nei casi di seguito disciplinati, per l'estinzione totale del prestito in caso di sopravvenuta impossibilità di rimborso delle rate da parte della Beneficiaria; 2) per € 2.340.000,00 (duemilionitrecentoquarantamila/00) alla creazione del costituendo Fondo di rotazione per il microcredito imprenditoriale di Libertà; 3) per € 198.000,00 (centonovantottomila/00), cui si aggiungeranno i residui del Fondo Commissioni non utilizzati nel precedente triennio, subordinatamente al formale trasferimento delle relative somme da parte del DPO, nei modi e nei tempi da quest'ultimo stabiliti, all'abbattimento del TAEG nella misura del 100% delle operazioni di microcredito imprenditoriale e di microcredito sociale concessi sul territorio nazionale dai singoli Soggetti Erogatori convenzionati. Le suddette risorse verranno trasferite sul Fondo comune, unico e indivisibile intestato all'Ente, appositamente costituito presso la propria tesoreria.

Art. 3 Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale di Libertà

1. L'Ente costituirà presso i Soggetti Erogatori convenzionati il Fondo di garanzia per il microcredito sociale, destinato alla concessione a titolo gratuito di una garanzia diretta, irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, finalizzato ad intervenire nei casi e nelle modalità di seguito identificate per fronteggiare gli impegni assunti dalla Beneficiaria di microcredito sociale con il Soggetto Erogatore, per un importo massimo fino a concorrenza pari al 100% dell'importo erogato dei finanziamenti di microcredito sociale. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del finanziamento. Il Fondo di garanzia per il microcredito sociale di Libertà è costituito attraverso un versamento

iniziale da parte dell'Ente su un conto corrente infruttifero vincolato presso il Soggetto Erogatore. Le Parti espressamente convengono che detto conto non sarà assistito da convenzione d'assegno né potrà essere oggetto di disposizioni per corrispondenza. L'Ente non potrà dare ordini d'addebito di somme su detto conto corrente in nessuna forma. La modalità tecnica di intervento del Fondo avverrà secondo pre-autorizzazione all'addebito come descritto all'articolo 5.

2. Il versamento iniziale sarà differenziato a seconda delle dimensioni del Soggetto Erogatore come definite da Banca d'Italia³ e come descritto nella tabella in calce:

Dimensione Banca	Versamento Iniziale in €
Maggiore	100.000 (centomila/00)
Grande	100.000 (centomila/00)
Media	50.000 (cinquantamila/00)
Piccola	50.000 (cinquantamila/00)
Minore	50.000 (cinquantamila/00)

Nel caso di convenzionamento di un Soggetto Erogatore diverso da Banche sarà previsto un versamento iniziale pari a 50.000 euro (cinquantamila/00).

Il Soggetto Erogatore avrà facoltà di richiedere un versamento aggiuntivo al Fondo di garanzia per il microcredito sociale dalle risorse del "Fondo per il Microcredito di Libertà" pari a 100% del versamento iniziale o di una percentuale inferiore fino a concomitanza massima delle risorse disponibili, se il debito residuo dei finanziamenti di microcredito sociale sarà pari o superiore all'80% del valore del versamento iniziale. Il soggetto erogatore potrà richiedere versamenti aggiuntivi anche a valere sulle fattispecie descritte al successivo comma 4.

Il convenzionamento del Soggetto Erogatore, nonché i versamenti aggiuntivi, saranno possibili fino ad esaurimento delle risorse del "Fondo Microcredito di Libertà" all'uopo destinate.

L'Ente avrà la possibilità di richiedere lo svincolo delle somme per gli importi superiori al debito residuo dei finanziamenti di microcredito sociale erogati dal Soggetto Erogatore se, dopo un anno dal convenzionamento, lo stesso non avrà erogato un importo cumulato dei finanziamenti di microcredito sociale almeno pari al 10% del Fondo di garanzia per il

³ <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/banche-istfin/index.html>

microcredito sociale, al fine di destinare tali risorse ad altri Soggetti Erogatori per convenzionamenti o versamenti aggiuntivi.

3. Si precisa che, qualora per effetto degli addebiti dal Fondo di garanzia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, il Fondo presenti una giacenza inferiore del 30% rispetto al versamento originario, indipendentemente dal raggiungimento del plafond, come descritto al successivo articolo

6, il Soggetto Erogatore bloccherà le erogazioni a valere sulla Convenzione, fatta salva eventuale ricostituzione del Fondo tramite versamenti aggiuntivi a ripristino totale o parziale dell'importo iniziale, in base alle residue risorse disponibili.

4. Il Fondo di garanzia per il microcredito sociale suddetto verrà revocato e si estinguerà alla data di fine progetto, stabilita il 31/08/2028 salvo proroghe, nel caso non sia stato erogato alcun finanziamento ai sensi della relativa convenzione con il Soggetto Erogatore. Di contro, laddove, alla data di fine progetto, risultino erogati finanziamenti, verranno parzialmente svincolate le giacenze del Fondo di garanzia per il microcredito sociale per l'ammontare che risulterà eccedere i debiti residui dei finanziamenti di volta in volta erogati.

Il Fondo di garanzia per il microcredito sociale verrà revocato in maniera totale e si estinguerà in maniera definitiva solo al momento del rimborso integrale di tutti i finanziamenti di microcredito sociale di Libertà concessi.

Art. 4 Caratteristiche dei finanziamenti di Microcredito sociale di Libertà

1. Fermo restando l'insindacabile giudizio sul merito creditizio, il Soggetto Erogatore potrà concedere finanziamenti di microcredito sociale di Libertà che avranno la forma tecnica di "prestiti personali" destinati all'acquisto, secondo quanto dichiarato dalla beneficiaria, di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari propri o di membri del nucleo familiare, con esclusione del coniuge o partner maltrattante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le possibili destinazioni del prestito spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica e per la formazione.
2. L'ammontare di ognuno dei finanziamenti di microcredito sociale concessi dal Soggetto Erogatore non sarà superiore ad €10.000,00 (diecimila/00).
3. Il piano di ammortamento delle somme finanziate sarà articolato in rate mensili posticipate, sino ad un massimo di 60 (sessanta) rate, incluso un eventuale periodo di preammortamento. La durata massima del periodo di preammortamento è di 4 (quattro) mesi. Durante il periodo

di preammortamento nessun addebito viene effettuato alla Beneficiaria Finale.

4. Il tasso di interesse (TAN⁴) applicato sarà pari allo 0% annuo, senza applicazione di alcuna spesa aggiuntiva e nessun interesse di mora o penale di estinzione, fatti salvi gli oneri di legge che restano a carico del Soggetto Erogatore e senza alcuna garanzia reale o personale a carico del prenditore e secondo le pattuizioni che saranno indicate nel contratto tra Soggetto Erogatore ed Ente, ma con la sola garanzia a valere sul Fondo di garanzia per il microcredito sociale di cui al precedente articolo 3. Il TAEG⁵ del finanziamento per la Beneficiaria sarà pari a zero.

Art. 5 Modalità di utilizzo del Fondo di garanzia per il microcredito sociale

L'attivazione del Fondo per il Microcredito sociale avviene secondo le seguenti fasi:

- 1) L'Ente, a seguito della valutazione positiva trasmessa dal Tutor di Microcredito, rilascia l'accesso al beneficio comunicando al Soggetto Erogatore la disposizione di pre-autorizzazione all'addebito di importo pari all'ammontare del finanziamento, attraverso il modello di cui all'Allegato B;
- 2) in caso di mancato pagamento, anche parziale, di una rata, il Soggetto Erogatore invia alla Beneficiaria finale un sollecito con la richiesta di pagamento della stessa, informando contestualmente il Tutor al fine di consentire a quest'ultimo di attivare le azioni di sua competenza. Il Soggetto Erogatore, prima della scadenza della rata successiva, potrà disporre l'immediato addebito della rata insoluta, effettuando pagamenti in nome e per conto della Beneficiaria di microcredito sociale tramite addebito sul conto corrente collegato al Fondo di garanzia per il microcredito sociale, con valuta pari alla data di scadenza di ogni singola rata non pagata;
- 3) a seguito di tre interventi consecutivi da parte del Fondo di garanzia per il microcredito sociale, il Soggetto Erogatore potrà estinguere anticipatamente l'intero finanziamento di microcredito sociale prelevando la somma dal Fondo di garanzia per il microcredito sociale senza alcuna ulteriore formalità, fatto salvo la successiva notificazione obbligatoria all'Ente in sede di reporting di cui all'articolo 10, utilizzando il modello di cui all'Allegato E;
- 4) qualora, successivamente all'intervento del Fondo, la Beneficiaria del finanziamento di microcredito sociale provveda al pagamento totale o parziale del debito, il Soggetto Erogatore riverserà al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota oggetto

⁴ Tasso annuo nominale

della garanzia;

- 5) in alternativa a quanto previsto al comma 3, in caso di incapienza del Fondo, il Soggetto Erogatore provvede al recupero delle somme rimaste insolute inviando alla Beneficiaria lettere di decadenza del beneficio del termine, recuperando anche in via giudiziale le somme dovute.

Art. 6 Plafond

Per i primi 12 mesi non sarà applicato un moltiplicatore e quindi il plafond totale dei prestiti erogati dal Soggetto Erogatore sarà interamente coperto dalla giacenza del Fondo sul conto corrente costituito a garanzia per il microcredito sociale di Libertà.

Trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'erogazione del primo finanziamento di microcredito e ad esaurimento totale del fondo pubblico da corrispondere ai Soggetti Erogatori, se le esposizioni relative alle posizioni con oltre 3 mesi di ritardo nel pagamento della rata non superano il 30% del totale erogato, potrà essere applicato un moltiplicatore pari a 2 sull'importo presente tempo per tempo sul Fondo di garanzia per il microcredito sociale di ogni singolo Soggetto Erogatore. Il Fondo di garanzia per il microcredito sociale potrà essere utilizzato per il pagamento delle rate insolute o per l'estinzione dei finanziamenti di microcredito sociale fino a concorrenza massima pari alla giacenza del conto collegato (moltiplicatore a rischio banca).

Fatta salva la capienza massima del Fondo allocato presso ciascun Operatore Finanziario, le garanzie rilasciate con moltiplicatore 1:1 restano confermate anche successivamente al passaggio al moltiplicatore 1:2.

La concessione del moltiplicatore da parte del Soggetto Erogatore verrà interrotta qualora siano sospese le erogazioni per effetto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3.

Art. 7 Caratteristiche dei finanziamenti di Microcredito imprenditoriale di Libertà

1. Fermo restando l'insindacabile giudizio sul merito creditizio, il Soggetto Erogatore potrà concedere finanziamenti di microcredito imprenditoriale assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI che avranno la forma tecnica di "mutui chirografari" e destinati alle finalità di cui all'articolo 2 del D.M. n. 176/2014 e ss.mm.ii. L'ammontare di ognuno dei finanziamenti di microcredito imprenditoriale di Libertà non potrà essere superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il piano di ammortamento sarà articolato in rate mensili posticipate, sino ad un massimo di 120 (centoventi) mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento.

I finanziamenti, fermo restando i requisiti di legge, saranno concessi a TAN 0% annuo senza

applicazione di alcuna spesa aggiuntiva e nessun interesse di mora o penale di estinzione, fatti salvi gli oneri di legge che restano a carico del Soggetto Erogatore e senza alcuna garanzia reale e secondo le pattuizioni che saranno indicate nel contratto tra Soggetto Erogatore ed Ente. Eventuali altre garanzie fideiussorie potranno essere richieste nella misura massima del 20% dell'importo erogato. Per i finanziamenti concessi a società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUB, possono essere acquisite anche garanzie reali. Per effetto dell'intervento del Fondo Commissioni di cui all'art. 9, il TAEG del finanziamento per la Beneficiaria sarà pari a zero.

2. Si precisa che la concessione a TAEG 0% costituirà equivalente di sovvenzione lorda inserita da ENM nel Registro nazionale degli Aiuti ai sensi del Regolamento (UE) N. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
3. Il Soggetto Erogatore potrà concedere finanziamenti di microcredito imprenditoriale di Libertà assistiti dalla garanzia del Fondo PMI in attesa del costituendo Fondo di rotazione e in caso di esaurimento delle somme stanziare per lo stesso.

Art. 8 Modalità di erogazione del finanziamento di Microcredito imprenditoriale di Libertà

Al termine dell'istruttoria di credito, in caso di positivo accoglimento, il Soggetto Erogatore delibera il credito sottoponendolo a due condizioni sospensive:

- a) Concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662/96 dedicata ai finanziamenti di microcredito;
- b) Comunicazione da parte dell'Ente dell'ammissione al beneficio dovuto all'abbattimento del TAEG, comprensivo del costo di istruttoria e dei servizi ausiliari.

Il Soggetto Erogatore comunicherà quindi all'ENM gli estremi della delibera secondo quanto previsto dall'Allegato C.

L'Ente, in seguito all'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti nelle modalità descritte al punto 7.2, comunicherà alla beneficiaria finale e al Soggetto Erogatore la concessione del beneficio secondo quanto previsto dall'Allegato D.

Il Soggetto Erogatore, al verificarsi delle condizioni sospensive, provvederà all'erogazione del prestito ed alla messa a disposizione delle somme. Verrà comunicata all'ENM l'eventuale mancata erogazione del prestito. In tal caso, l'Ente provvederà alla cancellazione dell'aiuto in RNA.

Il presente articolo sarà aggiornato dall'ENM, d'intesa con il DPO, non appena sarà operativo il costituendo Fondo rotativo per il microcredito imprenditoriale di Libertà.

Art. 9 Abbattimento del TAEG per Microcredito Sociale e Microcredito Imprenditoriale.

1. Con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito di Libertà, l'Ente costituirà un Fondo Commissioni per € 198.000,00 (centonovantottomila/00), cui si aggiungono i residui non utilizzati del Fondo Commissioni del precedente triennio, subordinatamente al formale trasferimento delle relative somme da parte del DPO, nei modi e nei tempi da quest'ultimo stabiliti, destinato all'abbattimento totale del TAEG, sia relativamente ai finanziamenti di microcredito sociale sia ai finanziamenti di microcredito imprenditoriale.
2. A Valere sul Fondo Commissioni, l'ENM riconoscerà al Soggetto Erogatore un compenso, per ciascun finanziamento erogato, anche a copertura degli oneri di istruttoria e per l'erogazione dei servizi ausiliari al microcredito imprenditoriale, secondo quanto verrà previsto nella convenzione che sarà sottoscritta con l'ENM, e comunque corrisposto secondo le modalità e i tempi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Soggetto Erogatore avrà l'obbligo di rendicontazione semestrale di cui all'Allegato E, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno relativamente al semestre precedente. Dalla notifica del reporting e della contestuale emissione di nota di credito a carico di ENM, lo stesso avrà tempo 30 giorni lavorativi per corrispondere le commissioni di competenza del semestre precedente.
4. In caso di incapienza del Fondo Commissioni, l'Ente sospenderà le nuove ammissioni al beneficio per l'abbattimento del TAEG, fornendo tempestiva comunicazione al DPO, ai Soggetti Erogatori e ai Tutor coinvolti, fino ad eventuale ripristino del Fondo stesso.

Art. 10 Reporting

Il Soggetto Erogatore si impegna a fornire all'ENM, nelle modalità indicate all'art. 9, comma 3, un reporting semestrale secondo il prospetto di cui all'Allegato E.

Art. 11 Disposizioni finali

L'Ente Nazionale per il Microcredito, d'intesa con i Soggetti Erogatori, sentito il Dipartimento per le Pari Opportunità, in fase applicativa potrà prevedere correttivi tecnici al presente Regolamento, al fine di rendere più efficiente la sua attuazione, anche in relazione al migliore soddisfacimento delle esigenze delle Beneficiarie del microcredito sociale e microcredito

imprenditoriale. L'ENM si riserva inoltre, d'intesa con il DPO, di aggiornare ed integrare il presente Regolamento non appena sarà operativo il costituendo fondo di Rotazione per il microcredito imprenditoriale di Libertà. Di tale aggiornamento e integrazione sarà data tempestiva comunicazione ai Soggetti Erogatori attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENM e tramite Circolare inviata a mezzo mail ai Soggetti Erogatori.

Allegato A: Linee guida Microcredito di libertà

Allegato B: Lettera di comunicazione esito istruttoria Tutor e pre-autorizzazione all'addebito microcredito sociale di Libertà

Allegato C: Comunicazione delibera condizionata Finanziamenti di microcredito imprenditoriale di Libertà

Allegato D: Comunicazione accesso al beneficio Finanziamenti di microcredito imprenditoriale di Libertà

Allegato E: Reporting semestrale del Soggetto Erogatore

ALL. A- Linee guida per il Progetto “Microcredito di Libertà”

1. FINALITÀ DEL PROGETTO

Come emerso dai dati derivanti dall’implementazione dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2021 tra il Dipartimento per le pari opportunità (di seguito anche Dipartimento o DPO) e l’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito anche Ente o ENM), il progetto “Microcredito di Libertà”, per la natura dei soggetti coinvolti e per le modalità di erogazione delle misure, si è rivelato uno strumento efficace per il supporto delle donne che hanno avviato un percorso di fuoriuscita dal circuito della violenza ed ha rappresentato anche un potente strumento di *empowerment* femminile, costituendo un vero e proprio elemento di facilitazione verso l’autodeterminazione e l’indipendenza finanziaria di questa specifica categoria di destinatarie. Al fine di proseguire il lavoro intrapreso e favorire l’accesso al credito, attraverso il microcredito imprenditoriale e sociale, per le donne che vogliono affermare il loro talento con iniziative imprenditoriali o che necessitano di emancipazione sociale ed economica, in data 1° settembre 2025 è stato sottoscritto un nuovo Accordo ai sensi dell’art. 15 L.241/1990 tra il DPO e l’ENM per la gestione e l’attuazione del nuovo progetto “Microcredito di Libertà”.

Il Dipartimento, a valere su risorse del proprio bilancio, costituisce presso l’Ente un fondo denominato “Fondo per il Microcredito di Libertà” pari a € 3.622.000,00 (tremilioniseicentoventiduemila/00). Tali risorse sono così destinate:

- € 1.084.000,00 (unmilioneottantaquattromila/00), cui si aggiungono i residui non utilizzati nel precedente triennio, subordinatamente al formale trasferimento delle relative somme da parte del DPO, nei modi e nei tempi da quest’ultimo stabiliti, per la copertura integrale dei finanziamenti di microcredito sociale di Libertà che verranno erogati;
- € 2.340.000,00 (duemilionitrecentoquarantamila/00) per la costituzione del Fondo di Rotazione per i finanziamenti di microcredito imprenditoriale di Libertà;
- € 198.000,00 (centonovantottomila/00), cui si aggiungono i residui non utilizzati nel precedente triennio, subordinatamente al formale trasferimento delle relative somme da parte del DPO, nei modi e nei tempi da quest’ultimo stabiliti, per l’abbattimento del TAEG nella misura del 100% sulle operazioni di microcredito d’impresa e di microcredito sociale concessi sul territorio nazionale dai singoli Soggetti Erogatori aderenti.

2. SOGGETTI EROGATORI

I Soggetti Erogatori comunque qualificati come intermediari creditizi ai sensi del TUB¹, potranno aderire al progetto “Microcredito di Libertà” in risposta ad un avviso pubblico di manifestazione d’interesse a cui verrà data evidenza tramite i siti internet del DPO e dell’ENM.

A seguito della manifestazione d’interesse, non vincolante per le parti, i Soggetti Erogatori potranno sottoscrivere una specifica convenzione con ENM che disciplinerà, tra l’altro, le modalità di gestione e i processi operativi. Si specifica che l’assegnazione al Soggetto Erogatore delle risorse relative al Fondo di garanzia per il Microcredito sociale di Libertà, al Fondo Commissioni per l’azzeramento del TAEG e al costituendo Fondo di Rotazione per il Microcredito imprenditoriale di Libertà avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. FINANZIAMENTI DI MICROCREDITO IMPRENDITORIALE DI LIBERTA’

Il Microcredito imprenditoriale di Libertà è finalizzato a sostenere l’avvio o l’esercizio di iniziative di lavoro autonomo, comprese le attività di tipo professionale, o di microimpresa realizzate da donne che hanno intrapreso un percorso di emancipazione, autonomia e di fuoriuscita dalla violenza subita.

3.1 Soggetti beneficiari

Destinatarie del microcredito imprenditoriale di Libertà sono le donne assistite dai Servizi Sociali territoriali prese in carico dai Centri Anti Violenza e dalle Case Rifugio e (di seguito, rispettivamente, anche CAV e CR), interessate ad avviare o sostenere l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata come di seguito illustrato:

- Lavoratrici autonome o libere professioniste con massimo cinque dipendenti;
- Imprese individuali con massimo cinque dipendenti;
- Società di persone, associazioni, s.r.l, s.r.l. semplificate e società cooperative, con massimo 10 dipendenti.

Non sono comprese nella misura le attività economiche con codice Ateco: “A-Agricoltura, silvicoltura e pesca”.

3.2 Finalità

La concessione del finanziamento di Microcredito imprenditoriale di Libertà è finalizzata a:

- Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all'attività svolta;

¹ Per intermediario creditizio ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) si intende ai fini delle presenti Linee Guida: Banche, Operatori di Microcredito e Intermediari Finanziari (Ex art 106 TUB)

- Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- Sostentimento dei costi per corsi di formazione aziendale.

In nessun caso il finanziamento di microcredito imprenditoriale può essere utilizzato per la ristrutturazione del debito.

3.3 Caratteristiche²

- Mutuo chirografario;
- Importo massimo € 50.000,00;
- Non assistito da garanzie reali, salvo, per le società a responsabilità limitata, quanto consentito dall'art. 111, comma 1-bis, del TUB;
- Rimborsabile in rate mensili, durata massima dell'ammortamento 120 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento;
- T.A.E.G 0%;
- In attesa dell'operatività del costituendo Fondo di Rotazione per il microcredito imprenditoriale e in caso di suo esaurimento, la garanzia del finanziamento è a valere sul Fondo per le Piccole e Medie Imprese (PMI), a copertura del 80% dell'importo finanziato. Il Soggetto Erogatore potrebbe chiedere ulteriori garanzie, non reali, relativamente alla parte di finanziamento non coperta dal Fondo PMI (20%).

3.4 Fondo di Garanzia per le PMI

Gli interventi di microcredito imprenditoriale dovranno essere ammissibili ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI.

L'accesso alla predetta garanzia avviene senza alcuna valutazione di merito di credito da parte del Fondo di Garanzia PMI, con modalità semplificate ed a titolo gratuito. La garanzia rilasciata è diretta ed escutibile a prima richiesta.

3.5 Contributo per l'azzeramento del TAEG

Il Soggetto Erogatore appositamente convenzionato ai fini delle presenti Linee guida accetterà, come previsto dal regolamento del "Fondo Microcredito di Libertà", di erogare i finanziamenti di Microcredito imprenditoriale di Libertà al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG³) pari a 0%.

² I soggetti beneficiari, le finalità e le caratteristiche del finanziamento si conformano all'art. 111 TUB, al DM 176 del 2014 e SMI.

³ Il tasso effettivo globale è calcolato secondo le istruzioni Banca d'Italia tempo per tempo vigenti. Si sostanzia nel caso specifico in un finanziamento che prevede un tasso nominale annuo pari a 0% senza applicazione di nessuna spesa fatto salvo gli oneri fiscali.

Con risorse attinte dal “Fondo per il Microcredito di Libertà”, l’ENM, in qualità di soggetto gestore, costituirà un Fondo Commissioni per € 198.000,00, cui si aggiungono i residui non utilizzati del precedente triennio, destinato all’abbattimento totale del TAEG, comprensivo dei costi di istruttoria e dei servizi ausiliari, per i finanziamenti di microcredito imprenditoriale (e sociale).

3.6 Servizi ausiliari

I Tutor iscritti nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito (art. 13, comma 1 bis, legge n.225/2016) aderenti al Progetto e formati da ENM, presteranno servizi di assistenza, tutoraggio e monitoraggio alle donne beneficiarie dei finanziamenti di microcredito imprenditoriale, sia nella fase istruttoria delle richieste di finanziamento che durante il periodo di ammortamento.

I Tutor erogheranno i predetti servizi in conformità all’art. 111, comma 1 TUB, all’art. 3 del DM176/2014 e ss.mm.e agli artt. 4 e 5 delle Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco nazionale pubblicate nel sito istituzionale dell’ENM (www.microcredito.gov.it). Essi utilizzeranno in modo vincolante i modelli operativi e i sistemi di gestione previsti da ENM, specificati nel Regolamento del “Fondo per il Microcredito di Libertà” e nella convenzione tra ENM e Soggetti Erogatori. La beneficiaria non dovrà corrispondere alcuna remunerazione al Tutor per l’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

3.7 Presentazione e iter della domanda di microcredito imprenditoriale

La richiesta di microcredito imprenditoriale della potenziale beneficiaria viene trasmessa all’ENM dai referenti dei Servizi Sociali Territoriali, delle Case Rifugio e dei CAV tramite piattaforma informatica dedicata al Progetto. L’ENM provvede ad indirizzare la richiesta, sempre per il tramite della piattaforma, ad uno dei Tutor iscritti nell’Elenco nazionale obbligatorio e formati da ENM che hanno aderito al Progetto. Il Tutor prende contatto con la donna entro 5 giorni lavorativi dall’assegnazione della richiesta da parte di ENM, completa la definizione del progetto imprenditoriale entro 30 giorni (o, in casi eccezionali entro un max di 120 gg⁴) elaborando il business plan e comunicando l’esito del tutoraggio. Il Soggetto Erogatore scelto dalla potenziale beneficiaria tra quelli disponibili sul territorio di riferimento e aderenti al Progetto⁵, delibera l’esito della richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della valutazione del Tutor e di tutta la documentazione a corredo necessaria; in caso di esito positivo, nelle more

⁴ Qualora la richiedente non fosse in grado di produrre la documentazione necessaria al Tutor per effettuare l’analisi di sostenibilità, (si veda ad es. preventivi/individuazione della sede operativa), il Tutor, segnalerà attraverso il gestionale fornito da ENM il prolungamento dell’istruttoria fino a 120gg.

⁵ In caso di più soggetti erogatori convenzionati, il beneficiario finale sceglierà liberamente a quale di questi indirizzare la richiesta di finanziamento.

della piena operatività del Fondo di Rotazione per il microcredito imprenditoriale e in caso di suo eventuale esaurimento, provvede ad acquisire la garanzia del Fondo per le PMI, l'ammissione al beneficio per l'abbattimento del TAEG da ENM e comunica, anche a ENM, l'esito del finanziamento. Diversamente, il Soggetto Erogatore, entro lo stesso termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, comunicherà al Tutor la necessità di ulteriori approfondimenti o integrazioni documentali, ovvero all'ENM l'eventuale mancata erogazione del finanziamento, esplicitando per iscritto le motivazioni del diniego.

Nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso, il Tutor si occuperà di monitorare le fasi successive all'erogazione del credito e, nello specifico, di offrire supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità nell'implementazione del progetto finanziato e di orientare la cliente verso possibili soluzioni al fine di prevenire eventuali criticità dell'impresa. Tale monitoraggio sarà reso disponibile al Soggetto Erogatore che ha disposto il finanziamento.

3.8 Modalità di concessione del microcredito imprenditoriale e di restituzione del finanziamento

Il finanziamento di microcredito imprenditoriale verrà erogato dai Soggetti Erogatori aderenti all'iniziativa, previa valutazione del merito creditizio e della solidità del progetto imprenditoriale presentato dal Tutor. In particolare, ai fini della concessione del prestito si valuterà anche il Business Plan predisposto dal Tutor volto ad attestare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale, oltre alle caratteristiche professionali, gestionali ed organizzative della richiedente.

Le beneficiarie ammesse al finanziamento sottoscriveranno un contratto di finanziamento di microcredito imprenditoriale con il Soggetto Erogatore convenzionato che disciplinerà gli obblighi contrattuali delle parti. I finanziamenti sono erogati nella forma tecnica del mutuo chirografario e verranno restituiti tramite ammortamento a rate mensili, incluso un eventuale periodo di pre-ammortamento (massimo 4 mesi).

4. MICROCREDITO SOCIALE

Il Microcredito sociale di Libertà è destinato alle donne in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, prese in carico nel percorso di fuoriuscita dalla violenza dai CAV, dalle CR, e dai Servizi Sociali territoriali.

Il microcredito sociale risponde ad esigenze di straordinarietà, in quanto il fabbisogno finanziario è temporaneo, inaspettato e non affrontabile con le risorse a disposizione delle richiedenti, e di essenzialità; il finanziamento è infatti finalizzato a coprire le esigenze finanziarie legate al soddisfacimento dei bisogni primari delle potenziali beneficiarie.

4.1 Soggetti beneficiari

Il microcredito sociale si rivolge alle donne vittime di violenza e che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- momentaneo stato di disoccupazione;
- sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- sopraggiunte condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare;
- crisi di liquidità e riduzione imprevista del reddito dovuta a cause di forza maggiore o ad emergenze internazionali, nazionali e locali.

4.2 Finalità

I prestiti di Microcredito sociale di Libertà sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari della richiedente o di componenti del proprio nucleo familiare, ad esclusione del coniuge o partner maltrattante. Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) *spese per realizzare tutti quegli interventi volti ad assicurare la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti minimi di idoneità abitativa:*

- pagamento di canoni di locazione insoluti;
- spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica;
- spese per l'attivazione o la riattivazione di utenze domestiche;
- opere di ristrutturazione straordinaria, ad esempio guasti improvvisi (ad es. idraulici, elettrici ecc.);
- spese connesse alla ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo o mutate esigenze familiari;
- depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa;
- spese condominiali;
- spese, anche rateizzabili, per traslochi;
- spese per l'acquisto di mobilio o elettrodomestici indispensabili alla richiedente e ai familiari conviventi.

b) *spese straordinarie per eventi particolari della vita, comprese le spese per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari che coinvolgono parenti, fino al secondo grado, quali:*

- nascita o adozione di un figlio;

- ricongiungimenti familiari.

c) *spese mediche della richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare (escluso il coniuge o il partner maltrattante):*

- spese per trasporto, vitto e pernottamento del malato e dell'eventuale accompagnatore per assistenza ricevuta presso strutture sanitarie localizzate anche al di fuori del territorio regionale;
- acquisto protesi e altri ausili non rimborsabili.

d) *spese connesse all'istruzione e inserimento lavorativo capaci di accrescere le competenze di componenti della famiglia, nella prospettiva del miglioramento e dello sviluppo delle competenze lavorative ai fini dell'inserimento lavorativo:*

- spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica;
- acquisto hardware e software (necessario allo svolgimento dell'attività formativa);
- spese di trasferimento, di vitto e alloggio per la frequenza di corsi e/o stage/tirocini lavorativi che si tengono fuori dal comune di residenza, sulla base di un piano di spesa e con verifica del risultato.

4.3 Caratteristiche⁶

- Prestito personale;
- importo massimo pari a € 10.000,00;
- non assistito da garanzie reali né personali;
- rimborsabile in rate mensili, durata massima dell'ammortamento 60 mesi compreso un eventuale periodo di pre-ammortamento (massimo 4 mesi), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
- accompagnato dall'erogazione gratuita di servizi ausiliari di assistenza al bilancio familiare e monitoraggio;
- T.A.E.G 0%

4.4 Fondo di Garanzia per il microcredito sociale di Libertà

L'ENM, a valere su risorse del "Fondo per il Microcredito di Libertà", destina € 1.084.000,00, cui si aggiungono i residui del triennio precedente, subordinatamente al formale trasferimento delle relative somme da parte del DPO, nei modi e nei tempi da quest'ultimo stabiliti, alla realizzazione di una

⁶ I soggetti beneficiari, le finalità e le caratteristiche del finanziamento si conformano all'art. 111 TUB, al DM 176/2014 e SMI.

garanzia per finanziamenti di microcredito sociale.

Tale garanzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e pari al 100% del finanziamento concesso, tramite pre-autorizzazione all'addebito.

Il Fondo di Garanzia è costituito dall'Ente Nazionale per il Microcredito presso uno o più Soggetti Erogatori sotto forma di conto corrente infruttifero dedicato e vincolato alla funzione di garanzia. Le Parti espressamente convengono che detto conto non sarà assistito da convenzione d'assegno né potrà essere oggetto di disposizioni per corrispondenza. Tale conto costituisce deposito cauzionale vincolato a favore del Soggetto Erogatore. L'Ente rinuncia espressamente a disporre movimentazioni in addebito sul suddetto conto per tutta la durata del vincolo di garanzia, restando inteso che ogni addebito potrà essere effettuato esclusivamente dal Soggetto Erogatore a titolo di escussione della garanzia.

I Soggetti Erogatori aderenti all'iniziativa potranno riconoscere un moltiplicatore sull'importo presente sul Fondo di Garanzia secondo le modalità espresse nel Regolamento del "Fondo per il Microcredito di Libertà".

4.5 Contributo per l'azzeramento del TAEG

Il Soggetto Erogatore appositamente convenzionato ai fini delle presenti Linee guida accetterà, come previsto dal regolamento del "Fondo per il Microcredito di Libertà", di erogare i finanziamenti di Microcredito Sociale di Libertà al tasso effettivo globale (TAEG⁷) pari a 0% (zero per cento).

Il Fondo Commissioni verrà destinato all'abbattimento totale del TAEG per il Microcredito Sociale, così come accade nel caso del Microcredito imprenditoriale di Libertà (vd. Art. 3.5).

4.6 Servizi ausiliari

I Tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito (art. 13, comma 1 bis, legge n.225/2016) aderenti al Progetto e formati da ENM, presteranno i servizi di bilancio familiare, assistenza e monitoraggio alle donne beneficiarie dei finanziamenti di microcredito sociale, sia nella fase istruttoria delle richieste che durante il periodo di ammortamento, in conformità all'art. 111, comma 3 TUB, all'art. 5 del DM 176/2014 e all'art. 6 delle Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco nazionale pubblicate nel sito istituzionale dell'ENM. (www.microcredito.gov.it).

Essi utilizzeranno in modo vincolante i modelli operativi e i sistemi di gestione previsti da ENM, specificati nel Regolamento del "Fondo per il Microcredito di Libertà" e nella convenzione tra ENM e

⁷ Il tasso effettivo globale è calcolato secondo le istruzioni Banca d'Italia tempo per tempo vigenti. Si sostanzia nel caso specifico in un finanziamento che prevede un tasso nominale annuo pari a 0% senza applicazione di nessuna spesa fatto salvo gli oneri fiscali

Soggetti Erogatori. La beneficiaria non dovrà corrispondere alcuna remunerazione al Tutor per l'erogazione dei servizi ausiliari di assistenza al bilancio familiare e monitoraggio da parte della richiedente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, relativamente alla fase istruttoria, i servizi offerti dal Tutor possono riguardare:

- affiancamento personalizzato, al fine di definire un piano di inclusione sociale e finanziaria della potenziale beneficiaria;
- prevalutazione, ovvero esame della congruità della richiesta formulata e dell'affidabilità della richiedente.

Relativamente alla fase di rimborso del prestito, invece, il Tutor potrà fornire:

- assistenza volta ad accrescere le competenze della donna che ha subito violenza sulla gestione di un bilancio familiare, anche in un'ottica preventiva rispetto ai fenomeni del sovraindebitamento e dell'usura;
- accompagnamento della beneficiaria per verificare la realizzazione del “piano di vita” concordato;
- monitoraggio della restituzione del prestito, in collaborazione con il Soggetto Erogatore convenzionato.

4.7 Presentazione e iter della domanda di microcredito sociale di Libertà.

La richiesta di microcredito sociale della potenziale beneficiaria viene trasmessa all'ENM dai referenti dei Servizi Sociali Territoriali, delle Case Rifugio e dei CAV tramite piattaforma informatica dedicata al Progetto. L'ENM provvede ad indirizzare la richiesta, sempre per il tramite della piattaforma, ad uno dei Tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio aderente al Progetto, formato da ENM e specializzato in Microcredito sociale. Il Tutor prende contatto con la donna entro 5 giorni lavorativi dall'assegnazione della richiesta da parte di ENM, completa la definizione del bilancio familiare entro 30 giorni (o, in casi eccezionali entro un max di 120 gg⁸), raccogliendo la documentazione a supporto della richiesta, valutando la capacità di restituzione del finanziamento e l'eventuale esposizione debitoria del soggetto interessato, e comunica l'esito del tutoraggio. Il Soggetto Erogatore convenzionato scelto dalla potenziale beneficiaria tra quelli disponibili sul territorio di riferimento ⁹, delibera l'esito della richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della valutazione del Tutor e di tutta la documentazione a corredo necessaria; in caso di esito positivo, concede il prestito alla beneficiaria e comunica anche a ENM l'esito. Diversamente, il Soggetto Erogatore, entro lo stesso termine di 30 giorni dalla ricezione della

⁸ Qualora la richiedente non fosse in grado di produrre la documentazione necessaria al Tutor per effettuare l'analisi di sostenibilità e le verifiche necessarie, (si veda ad es. preventivi, buste paga, bollette non pagate...), il Tutor, segnalerà attraverso il gestionale fornito da ENM il prolungamento dell'istruttoria fino a 120gg.

⁹ In caso di più soggetti erogatori convenzionati, il beneficiario finale sceglierà liberamente a quale di questi indirizzare la richiesta di finanziamento.

documentazione, comunicherà al Tutor la necessità di ulteriori approfondimenti o implementazioni documentali, ovvero all'ENM l'eventuale diniego all'erogazione, esplicitandone per iscritto le motivazioni.

In caso di erogazione, il Tutor svolgerà almeno una volta l'anno le attività di monitoraggio al fine di verificare la corretta gestione del bilancio familiare e di prevenire eventuali criticità, comunicando al Soggetto Erogatore gli esiti delle attività svolte.

4.8 Modalità di concessione del microcredito sociale di Libertà e di restituzione del prestito

Previo valutazione positiva del Tutor e fermo restando l'insindacabile giudizio sul merito di credito da parte del Soggetto Erogatore, il finanziamento di Microcredito sociale verrà concesso, secondo quanto previsto dall'art. 111 del T.U.B., analizzando tra l'altro la situazione economica personale e familiare della richiedente che ha subito violenza, al fine di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria.

Le beneficiarie ammesse al finanziamento sottoscriveranno un contratto con il Soggetto Erogatore che disciplinerà gli obblighi contrattuali delle parti. I finanziamenti sono erogati nella forma tecnica dei prestiti personali e verranno restituiti tramite ammortamento a rate mensili, con eventuale periodo di pre-ammortamento (massimo 4 mesi).

5. AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA

L'Ente Nazionale per il Microcredito, in coordinamento con il Dipartimento per le pari opportunità, si riserva la facoltà di apportare aggiornamenti ed integrazioni al presente documento.

La disciplina di dettaglio relativa al Fondo di Rotazione per il microcredito imprenditoriale di Libertà è attualmente in via di definizione; le specifiche tecniche e le istruzioni per il suo utilizzo saranno pubblicate come integrazione alle presenti Linee Guida, costituendone parte integrante e sostanziale. Fino a tale aggiornamento, le presenti Linee Guida si intendono efficaci per quanto già disciplinato.

Allegato B - Lettera di comunicazione pre-autorizzazione all'addebito Microcredito Sociale

Spett.le (Soggetto erogatore)

Filiale di

Prot. XX/XXXX

Oggetto: Attestazione di ammissibilità Finanziamento di Microcredito Sociale di Libertà.

Con riferimento alla Convenzione stipulata con il Soggetto erogatore, Vi comunichiamo, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Fondo per il Microcredito di Libertà, l'ammissibilità deliberata al Fondo di garanzia per il Microcredito Sociale del nominativo di seguito indicato e il contestuale accantonamento delle risorse necessarie all'abbattimento del TAEG a valere sul Fondo Commissioni.

(Cognome, Nome), (residenza), (codice fiscale)

- Forma tecnica: prestito personale
- Periodicità rata: mensile
- Importo finanziamento: xxxxxx,xx €

Ai sensi dell'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il Soggetto Erogatore, a seguito della comunicazione alla beneficiaria della richiesta di pagamento, informato il Tutor al fine di consentire a quest'ultimo di attivare le azioni di sua competenza, potrà:

- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, disporre l'immediato addebito della rata insoluta effettuando pagamenti in nome e per conto del nominativo indicato nella presente, tramite addebito sul conto corrente indicato in calce, con valuta pari alla data di scadenza di ogni singola rata;

- a seguito di tre interventi consecutivi da parte del Fondo di garanzia per il Microcredito sociale, il Soggetto Erogatore potrà estinguere anticipatamente l'intero finanziamento di Microcredito Sociale prelevando la somma dal Fondo di garanzia senza alcuna ulteriore formalità, fatto salvo la successiva notificazione obbligatoria all'ENM in sede di reporting di cui all'articolo 10 del Regolamento Microcredito di Libertà, utilizzando il modello di cui all'Allegato E.

Fondo di Garanzia per il Microcredito Sociale di Libertà: IBAN ITxxxxxxxxxxxxx

Luogo e data

Ente Nazionale per il Microcredito

(Timbro e Firma)

(Legale rappresentante o altro soggetto delegato di ENM)

Allegato C - Comunicazione delibera condizionata finanziamenti di Microcredito Imprenditoriale di Libertà

Spett.le Ente Nazionale per il Microcredito
fondispeciali@microcredito.gov.it

Oggetto: Delibera di Finanziamento di Microcredito Imprenditoriale di Libertà.

Si comunica che, a seguito di istruttoria positiva, è stato deliberato in data _____ il finanziamento di Microcredito Imprenditoriale intestato a:

Denominazione Impresa:

Partita IVA:

Codice Ateco:

Sede Impresa:

Legale rappresentante: CF:

avente le seguenti caratteristiche:

- Durata (comprensiva di eventuale periodo di preammortamento): _____ mesi
- Importo finanziamento: xxxxxx,xx €
- TASSO applicato SENZA il contributo dell'ENM: ...,... %
- Quota interessi applicata in assenza del contributo ENM: xxxxxx,xx €

La delibera è sottoposta alle seguenti condizioni sospensive:

- ✓ Rilascio della garanzia del Fondo Centrale per le PMI;
- ✓ Comunicazione di accesso al beneficio da parte di ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO.

Al compimento delle condizioni sospensive sopra riportate, il finanziamento sarà deliberato fatto salvo rinuncia da parte del prestatore o occorrenza di gravi anomalie creditizie del prestatore nel frattempo sopravvenute.

Luogo e data _____

[Soggetto Erogatore]

Timbro e Firma

Allegato D - Comunicazione accesso al beneficio Finanziamenti di Microcredito Imprenditoriale di Libertà

Spett.le (Denominazione Impresa) .

Gentile (Cognome, Nome)

C.F. _____

Prot. N. xxxxx/xxxx

Oggetto: Microcredito di Libertà – Accordo ENM-DPO del 01/09/2025-, posizione n.....

- Finanziamento di EURO 00.000,00
- Importo agevolazione di EURO (fee) 00.000,00
- Agevolazione concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per la regolamentazione UE sugli aiuti “de minimis”
- Codice registrazione aiuto (COR/CORVAR) ai sensi dell’art.14 legge 29 luglio 2015 n. 115: _____
- Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’art.11 legge 16 Gennaio 2003 n. 3: _____

Si comunica che l’Ente Nazionale per il Microcredito, in data __/__/__, ha ammesso l'operazione in oggetto all'intervento del Fondo Commissioni per l’abbattimento del TAEG, costituito mediante Accordo ENM-DPO del 01/09/2025.

Secondo quanto dichiarato da (soggetto erogatore), attraverso l’aiuto di stato concesso dall’ENM, il vantaggio a Voi riconosciuto consiste in:

-riduzione del tasso d'interesse applicato per la concessione del microcredito:

- TASSO applicato SENZA il contributo dell’ENM:
...,00 %
- TASSO applicato CON il contributo dell’ENM: 0,00 %

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia dell'aiuto, l'ENM avvia il procedimento di revoca della concessione dell'aiuto nei confronti del soggetto beneficiario finale:

- a) qualora, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale nel modulo di richiesta dell'agevolazione, il soggetto beneficiario finale non rispetti i requisiti d'accesso previsti dall'articolo 111, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni;
- b) qualora il modulo di richiesta dell'agevolazione compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante del soggetto beneficiario finale contenga dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'agevolazione;
- c) qualora nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione all'agevolazione, fatta eccezione per il caso in cui nell'operazione finanziaria subentri una persona fisica a seguito di cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese;
- d) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;
- e) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Si specifica che il finanziamento in oggetto è reso possibile grazie al Fondo Commissioni per l'abbattimento del TAEG costituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito con risorse del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Lo scopo del Fondo Commissioni per l'abbattimento del TAEG è quello di supportare il finanziamento e assicurare un maggiore accesso al credito delle donne destinatarie del progetto Microcredito di Libertà.

Distinti saluti

Luogo e data

Ente Nazionale per il Microcredito

*(Legale rappresentante o altro soggetto
delegato da ENM)*

Timbro e Firma